

Dott. Mirko Rugolo
Dottore Commercialista
Revisore Legale

Dott. Marlo Conte
Ragioniere Commercialista
Revisore Legale

Dott. Giovanni Orso
Dottore Commercialista
Revisore Legale

Dott.ssa Paola Ongarato
Dottore Commercialista
Revisore Legale

Dott.ssa Marta De Zen
Dottore Commercialista
Revisore Legale

Dott.ssa Sara Martinazzo
Dottore Commercialista
Revisore Legale

Dott. Michael Favrin
Esperto Contabile

Dott.ssa Milena Liviero
Dottore Commercialista

Circolare n. 15 / 2025

Castelfranco Veneto, 21 luglio 2025

Spett.li

CLIENTI

ATTIVATO IL PORTALE ENEA 2025

Riassunto

Ottenuti gli attesi chiarimenti, ENEA ha completato l'aggiornamento del proprio sito Internet ed **ha attivato i Portali** tramite i quali compilare e inviare la Comunicazione / Asseverazione degli interventi ultimati nel 2025 a decorrere dal:

- **30.6.2025** per gli interventi di **risparmio energetico (c.d. "Ecobonus")** e di **recupero del patrimonio edilizio che comportano un risparmio energetico e/o l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia** ovvero rientranti nel c.d. **"Bonus arredo"** dai quali **consegue un risparmio energetico (c.d. "Bonus casa")**;
- **04.7.2025** per gli interventi di **risparmio energetico rientranti nel c.d. "Superbonus"**.

Conseguentemente, per gli interventi:

- con fine lavori compresa tra l'1.1 e il 30.6 / 4.7.2025;
- con fine lavori nel 2024 ma parte delle spese sostenute tra l'1.1 e il 30.6 / 4.7.2025;

il **termine di 90 giorni** per la presentazione della Comunicazione / Asseverazione decorre dalle predette date e pertanto scade, rispettivamente, il **28.9 / 2.10.2025**.

Con la Finanziaria 2025 il Legislatore ha apportato una serie di rilevanti modifiche alle detrazioni riconosciute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio / riqualificazione energetica / riduzione del rischio sismico, sia nella misura "ordinaria" che con "Superbonus", che incidono sia sull'ambito soggettivo e oggettivo di applicazione delle detrazioni nonché sulla misura delle stesse.

Considerati i dubbi interpretativi / applicativi delle predette novità, ENEA ha richiesto chiarimenti all'Agenzia delle Entrate al fine di poter aggiornare il proprio sito Internet attraverso il quale, **entro 90 giorni dalla fine dei lavori**, i contribuenti sono tenuti ad **inviare** le informazioni / asseverazioni relative agli interventi "agevolati" effettuati, al fine di:

- **fruire della detrazione** prevista per gli **interventi di riqualificazione energetica** di cui alla Legge n. 296/2006, dall'art. 14, DL n. 63/2013 e dall'art. 1, comma 220, Legge n. 160/2019, sia nella misura "ordinaria" (c.d. "Ecobonus") sia nella misura "maggiorata" (c.d. "SuperEcobonus");
- **monitorare e valutare il risparmio energetico** ottenuto a seguito di:
 - interventi di **recupero del patrimonio edilizio** di cui all'art. 16-bis, comma 1, **lett. h)**, TUIR, ossia "*realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia*";
 - alcuni acquisti (elettrodomestici) rientranti nel **c.d. "Bonus arredo"** di cui all'art. 16, comma 2, DL n. 63/2013.



In merito all'obbligo di invio della Comunicazione in esame per il riconoscimento della detrazione prevista per gli **interventi di risparmio energetico**, benché la **Corte di Cassazione** più volte (tra le più recenti, ordinanze 26.3.2025, n. 8019 e 10.5.2025, nn. 12422 e 12426) sia giunta alla conclusione che in base alla normativa vigente la Comunicazione dei dati in esame **non rappresenta un presupposto indispensabile** per poter fruire della detrazione (come già previsto per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e rientranti nel c.d. "Bonus arredo" dai quali si consegue un risparmio energetico), ad oggi **l'Agenzia delle Entrate ha mantenuto l'orientamento** più volte espresso in passato, in base al quale le spese sostenute per gli **interventi di risparmio energetico** sono detraibili **nella misura in cui risultano comunicate ad ENEA** e pertanto l'omesso invio dei dati all'ENEA comporta il venir meno della detrazione.

Con la Circolare 19.6.2025, n. 8/E l'Agenzia delle Entrate ha fornito gli attesi chiarimenti ed ENEA ha completato l'aggiornamento dei Portali attraverso i quali vanno comunicate le informazioni / presentate le asseverazioni per gli interventi / spese 2025.

NUOVI PORTALI 2025

A decorrere dal:

- **30.6.2025** è stato attivato il Portale <https://bonusfiscali.enea.it> tramite il quale è possibile compilare e inviare la comunicazione degli interventi per i quali spettano le detrazioni nelle **misure "ordinarie"** relativi al:
 - **risparmio energetico** (c.d. "Ecobonus");
 - **recupero del patrimonio edilizio** da cui consegue risparmio energetico / utilizzo di fonti rinnovabili e c.d. "**Bonus arredo**" (c.d. "Bonus casa");
- **04.7.2025** è stato attivato il Portale <https://detrazionifiscali.enea.it> tramite il quale è possibile compilare e inviare l'Asseverazione per gli interventi di **risparmio energetico** per i quali spetta la detrazione con aliquota "maggiorata", c.d. "**Superbonus**";

per i predetti interventi:

- **ultimati** nel periodo compreso **tra l'1.1 e il 30.6 / 4.7.2025;**

- ultimati nel 2024 ma con parte delle **spese detraibili sostenute tra l'1.1 e il 30.6 / 4.7.2025.**

INTERVENTI RISPARMIO ENERGETICO

Per gli interventi di risparmio energetico per i quali è necessario presentare la Comunicazione in esame, si rimanda quanto riepilogato da ENEA nella specifica sezione






INTERVENTI RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO e "bonus arredo"

Per quanto riguarda gli interventi di recupero del patrimonio edilizio che comportano un risparmio energetico e/o l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia per i quali è richiesta la presentazione della comunicazione in esame, la normativa di riferimento non individua puntualmente gli interventi "interessati" dall'adempimento.

A tal fine risulta utile l'elenco reso disponibile da ENEA nella sezione dedicata alla comunicazione in esame, a cui si rimanda.

TERMINI DI INVIO DELLA COMUNICAZIONE

Come sopra accennato, il **termine per l'invio dei dati** relativi agli interventi di risparmio energetico / recupero del patrimonio edilizio / c.d. "Bonus arredo" / SuperEcobonus è fissato in **90 giorni dalla data di fine lavori.**

	<p>Come specificato da ENEA negli Avvisi 30.6.2025 e 4.7.2025 pubblicati sul proprio sito Internet, per gli interventi con data fine lavori o spese tra l'1.1 e il 30.6 / 4.7.2025, il termine di 90 giorni decorre dal 30.6 / 4.7.2025. In tali casi, pertanto, il termine di invio della comunicazione / Asseverazione scade, rispettivamente, il 28.9 / 2.10.2025.</p>	
<p>Interventi edilizi / risparmio energetico con detrazioni "ordinarie e "Bonus mobili" ultimati o con spese dall'1.1 al 30.6.2025</p>		<p>Invio comunicazione ENEA entro il 28.9.2025</p>
<p>Interventi edilizi / risparmio energetico con detrazioni "ordinarie e "Bonus mobili" ultimati dall'1.7.2025</p>		<p>Invio comunicazione ENEA entro 90 giorni dall'ultimazione</p>
<p>Interventi risparmio energetico con Superbonus ultimati o con spese dall'1.1 al 4.7.2025</p>		<p>Invio comunicazione ENEA entro il 2.10.2025</p>
<p>Interventi edilizi / risparmio energetico con Superbonus ultimati dal 5.7.2025</p>		<p>Invio comunicazione ENEA entro 90 giorni dall'ultimazione</p>

OMESSO / TARDIVO / ERRATO INVIO DELLA COMUNICAZIONE

Nella citata Guida l'Agenzia rammenta che in caso di:

- **omesso invio** della Comunicazione in esame, è applicabile la c.d. "remissione in bonis" ed a tal fine è necessario:
 - inviare la scheda entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, considerando tale la prima dichiarazione dei redditi il cui termine ordinario di presentazione scade successivamente al termine previsto per effettuare la Comunicazione;
 - versare contestualmente la sanzione di € 250 tramite il mod. F24 ELIDE (codice tributo "8114" non compensabile);
- **errori commessi in fase di compilazione** della scheda / indicazione degli importi di spesa, è possibile rettificare i dati anche oltre il termine dei 90 giorni dalla fine dei lavori, ma non oltre il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale la spesa può essere portata in detrazione, mediante l'invio della scheda che annulla e sostituisce la precedente.

Non è necessario rettificare la scheda inviata qualora:

- sia stato indicato un soggetto diverso da quello che risulta intestatario delle fatture e dei bonifici relativi alle spese agevolate;
- non sia stato indicato che più soggetti possono beneficiare della detrazione in esame.

In tali casi è sufficiente che il contribuente dimostri di essere in possesso dei documenti (fatture e bonifici) attestanti il sostenimento dell'onere e la misura in cui lo stesso è stato effettivamente sostenuto;

- **annullamento dell'invio della Comunicazione** la stessa si considera **non presentata** e pertanto, in assenza di un nuovo invio, per le spese di riqualificazione energetica la detrazione non spetta;
- **compilazione** della scheda sul sito Internet dell'ENEA **senza procedere al relativo invio**, la richiesta di detrazione si considera valida solo se il mancato invio sia riconducibile a problemi tecnici del sistema informatico o, comunque, a cause imputabili ad ENEA.

Come sopra evidenziato, l'Agenzia, ad oggi, non ha modificato il proprio orientamento, nonostante le citate pronunce della Corte di Cassazione.

Trattandosi di un argomento particolare, Le consigliamo di rivolgerSi al Suo tecnico di fiducia in modo da rispettare l'adempimento alla scadenza.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore informazione.

Distinti Saluti
CONTECERVI SRL STP